

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ZAGAMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 1964

Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Servizio sanitario (ufficiali medici) e del Servizio di commissariato (ufficiali commissari) dell'Esercito e del ruolo medici del Corpo sanitario e del ruolo normale del Corpo di commissariato della Marina militare e dell'Aeronautica

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è inteso ad adeguare al vertice della scala gerarchica gli ufficiali del Servizio sanitario (ufficiali medici) e quelli del Servizio di commissariato (ufficiali commissari) dell'Esercito e del ruolo medici del Corpo sanitario e del ruolo normale del Corpo di commissariato della Marina militare e dell'Aeronautica, con altri settori tecnici delle stesse Forze Armate.

L'adeguamento organico, che si ravvisa indispensabile, consiste nella istituzione per le tre Forze Armate del posto di generale ispettore nel ruolo degli ufficiali medici e nel ruolo degli ufficiali commissari.

Il grado di generale ispettore esiste già nella Marina militare in Corpi tecnici ossia nel ruolo normale del Corpo del genio navale e nel ruolo normale del Corpo delle armi navali, come pure nel Corpo del genio aeronautico.

Su di un organico di 947 ufficiali, il Servizio sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito dispone di un solo tenente generale, a differenza di quanto previsto per altri Servizi delle Forze Armate che, pur con una consistenza organica inferiore, hanno al vertice

una situazione di gran lunga favorevole. Tale disagio si manifesta anche nel ruolo degli ufficiali medici della Marina e dell'Aviazione e nel ruolo degli ufficiali commissari delle tre Forze Armate.

Vi sono dei Servizi, specie nell'Esercito, che, pur avendo un organico di ufficiali assai limitato, hanno all'apice il grado di tenente generale, ed altri Servizi che, con un organico di ufficiali di qualche decina di unità, hanno al vertice il grado di maggiore generale.

Con il fare menzione di ciò non si intende muovere alcun rilievo a tale situazione di fatto, ma si vuole effettuare semplicemente un raffronto atto a dimostrare la necessità del riconoscimento del grado di generale ispettore per i due Servizi in questione, anche in virtù di un rapporto numerico di forza organica esistente con altri Servizi delle stesse Forze Armate.

Ogni carriera ha bisogno di uno sfogo al vertice che sia proporzionato alla piramide da essa costituita e ciò per molteplici ragioni fra le quali basta accennare alla circostanza che in caso diverso il reclutamento ne soffre, come ne soffre pure il morale.

Ogni piramide deve avere un vertice adeguato e tale non appare per gli ufficiali medici e per gli ufficiali commissari.

Il presente disegno di legge è ispirato dalla necessità di una chiara e completa, oltre che univoca, visione delle tre Forze Armate ritenendo che il problema va inquadrato nell'insieme e non per una sola Forza Armata, nè per un solo settore. Esso ha fondamento nel necessario assestamento che da più tempo, in occasione di discussione di disegni di legge riguardanti le Forze Armate, è stato richiesto in entrambi i rami del Parlamento, sia per i ruoli organici degli ufficiali medici, come per quelli degli ufficiali commissari.

Si vuole con il presente disegno di legge armonizzare i due Servizi delle tre Forze Armate procedendo parallelamente senza determinare, con provvedimenti parziali, ingiuste sperequazioni.

Se si vogliono ufficiali altamente qualificati occorre che si diano le migliori condizioni di carriera. È già noto da tempo che molti ufficiali, specie medici, abbandonano l'Amministrazione militare preferendo la vita borghese avendo larghe possibilità di utilizzare le loro capacità nella vita privata e con una migliore remunerazione.

Non è la creazione di un nuovo grado quello che si chiede con il presente disegno di legge, ma la estensione al Capo del Servizio sanitario del ruolo ufficiali medici ed al Capo del Servizio di commissariato del ruolo ufficiali commissari, di un grado già concesso ad altri Servizi.

Il Servizio sanitario, a seguito del rapido progresso scientifico e tecnico, ha avuto assegnati nuovi compiti assai complessi e di altissima responsabilità, non ultimi la programmazione e pianificazione della difesa atomica, biologica e chimica in campo militare ed in collegamento con le similari organizzazioni civili nazionali ed internazionali.

Anche il Servizio del commissariato del ruolo ufficiali commissari, è stato chiamato a svolgere compiti molto più complessi di quelli ai quali era tenuto in precedenza.

Gli ufficiali medici e gli ufficiali commissari prendono parte in pace ed in guerra alle attività degli altri Servizi, sia a bordo

delle navi come in terra, per cui anche i rischi sono uguali per tutti.

Dare ai Capi di questi due Servizi il grado di generale ispettore non è che una conseguenza ed un riconoscimento della nuova situazione venuta a crearsi nelle tre Forze Armate.

È prassi normale adeguare lo sviluppo della carriera all'importanza che il complesso delle attribuzioni affidato ad un Servizio è venuto ad assumere nel quadro della difesa e delle singole Forze Armate.

Si rileva a titolo di esempio che:

a) l'ordinario militare già assimilato a generale di divisione, è stato elevato ed assimilato al grado di generale di Corpo d'armata;

b) il Capo del Servizio tecnico chimico fisico dell'Esercito, è stato nel 1960 elevato al grado di tenente generale, e che nello stesso anno analogo provvedimento è stato pure adottato per il Capo del Servizio di amministrazione dell'Esercito;

c) per il Servizio tecnico del genio, per il Servizio tecnico delle trasmissioni, per il Servizio tecnico geografico e per il Servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza) dell'Esercito, sono stati nominati da recente dei maggiori generali al vertice delle rispettive carriere.

Gli ufficiali medici e gli ufficiali commissari, a differenza degli ufficiali di altri settori, non conseguono la laurea mentre sono militari, ma vengono arruolati fra i giovani laureati e specie i medici, per evidenti necessità di aggiornamento scientifico, sono tenuti a seguire dei corsi di specializzazione presso le Università e presso Istituti di alta cultura. Non sono pochi gli ufficiali medici che sono liberi docenti nelle Università in materie fondamentali di insegnamento. È evidente l'influenza negativa che ha sul prestigio dei due Servizi il fatto che i loro Capi non possano raggiungere il grado di generale ispettore. Sembra equo d'altra parte che anche gli ufficiali di questi due Servizi possano aspirare allo stesso traguardo cui è concesso di pervenire ai funzionari di molte delle carriere civili per le quali si richiede la laurea.

È a tutti noto che una delle cause della scarsissima affluenza di giovani laureati ai concorsi per l'ammissione in questi Servizi, specie in quello sanitario, è che lo sviluppo di carriera è inferiore a quello che offre non solo la vita borghese, ma anche a quello degli altri Servizi militari.

Più che questione di prestigio è una questione di giustizia, anzi una questione essenzialmente morale.

Per non modificare il complessivo numerico degli organici dei Servizi in esame delle tre Forze Armate, il disegno di legge prevede, per far fronte alle due unità che vengono ad aumentare per il riconoscimento del grado di generale ispettore e per quello conseguenziale di tenente generale il cui organico viene elevato a due, una corrispettiva diminuzione degli organici e nel grado di maggiore generale ed in quello di tenente colonnello, e ciò secondo le possibilità degli stessi ruoli organici.

Nell'organico degli ufficiali commissari dell'Esercito, la diminuzione è di tre unità per il grado di tenente colonnello essendo necessario, per evidenti motivi, l'aumento da due a tre unità degli stessi organici nel grado di maggiore generale.

La diminuzione operata negli organici dei Servizi interessati nel grado di maggiore generale o di tenente colonnello, non solo non arreca alcun danno agli ufficiali dei gradi inferiori a quelli ove la diminuzione viene effettuata, e ciò per l'evidente aumento dei posti nei gradi superiori, ma apporta migliori possibilità di carriera per tutti gli ufficiali facenti parte degli stessi organici.

Si è ritenuto di far ricorso alla diminuzione nel grado di tenente colonnello perchè i ruoli degli ufficiali medici come quelli degli ufficiali commissari delle tre Forze Armate, presentano una situazione numerica di gran lunga superiore a quella esistente negli altri gradi, specie nel grado di maggiore.

Ed ecco una analisi del disegno di legge in esame.

Con l'articolo 1 si stabilisce la decorrenza del provvedimento al 1° luglio 1964, sotto la quale data, in base all'articolo 15 dello stesso disegno di legge, avrà pure luogo la decorrenza delle promozioni.

Con gli articoli 2, 6 e 10 si istituisce il grado di generale ispettore e si aumenta di una unità l'organico dei tenenti generali del ruolo ufficiali medici e del ruolo ufficiali commissari dell'Esercito, della Marina militare e della Aeronautica.

Con lo stesso articolo 2 si diminuisce per l'Esercito l'organico del grado di maggiore generale di due unità portandolo da 7 a 5 nel ruolo degli ufficiali medici, mentre si aumenta, per la stessa Forza Armata, di una unità e cioè da 2 a 3, per lo stesso grado, l'organico degli ufficiali commissari.

Con lo stesso articolo viene altresì diminuito di tre unità e cioè da 80 a 77 l'organico degli ufficiali commissari dell'Esercito per il grado di tenente colonnello.

Con l'articolo 6 si diminuisce di una unità l'organico degli ufficiali medici e degli ufficiali commissari della Marina militare per il grado di maggiore generale, che da 4 vengono ridotti a 3, e si diminuisce di una unità l'organico dei predetti Corpi per il grado di tenente colonnello che rispettivamente va ridotto da 52 a 51 e da 68 a 67.

Con l'articolo 10 si diminuisce inoltre di una unità l'organico degli ufficiali medici dell'Aeronautica per il grado di maggiore generale che da 4 vengono ridotti a 3, e per la stessa Arma si diminuiscono, di una unità per il ruolo sanitario e cioè da 66 a 65 e di due unità per il ruolo commissariato cioè da 72 a 70, gli organici per il grado di tenente colonnello.

Con gli articoli 3, 7 e 11 vengono modificati gli articoli 59 e 92 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e l'articolo 3 della legge 18 febbraio 1963, n. 165, relativi all'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo delle tre Forze Armate nei ruoli dei Servizi di sanità (ufficiali medici) e nei ruoli dei Servizi di commissariato (ufficiali commissari), a seguito della introduzione del grado di generale ispettore.

Con gli articoli 4, 8 e 12 sono apportate le necessarie modifiche, a seguito delle aggiunte e variazioni di cui al disegno di legge in esame, ai quadri XV e XVII dell'allegato A, annesso alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, ai quadri VII e IX dell'allegato A, annesso alla legge 18 febbraio 1963, n. 165, al quadro

XI della tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, ed alla tabella ed all'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1303.

Con l'articolo 5 viene modificato l'allegato C, annesso alla legge 16 novembre 1962, n. 1622; con l'articolo 9 viene modificato l'allegato B, annesso alla legge 18 febbraio 1963, n. 165, e con l'articolo 13 viene modificata la tabella n. 10 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137. Tali modifiche vengono effettuate in corrispondenza del Servizio sanitario (ruolo ufficiali medici) e del Servizio commissariato (ruolo ufficiali commissari) alla colonna 2, a seguito della istitu-

zione del grado di generale ispettore nei due Servizi delle tre Forze Armate.

Con l'articolo 14 vengono modificate le tabelle 1, 2 e 3 di cui all'articolo 1 della legge 18 ottobre 1962, n. 1499, in merito al limite di età per la cessazione dal servizio permanente del generale ispettore e dei tenenti generali dei ruoli Sanitari (ufficiali medici) e dei ruoli di Commissariato (ufficiali commissari).

Con l'articolo 16 viene stabilita la spesa del provvedimento, suddivisa in tre capitoli, attribuendo a ciascuna Forza Armata di competenza il rispettivo onere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1964 i ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Servizio sanitario (ufficiali medici) e del Servizio di commissariato (ufficiali commissari) dell'Esercito e del ruolo medici del Corpo sanitario e del ruolo normale del Corpo di commissariato della Marina militare e della Aeronautica, vengono modificati in conformità a quanto fissato con la presente legge.

Esercito

Art. 2.

L'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito del ruolo del Servizio sanitario (ufficiali medici) e del ruolo del Servizio di commissariato (ufficiali commissari), stabilito nell'allegato A, annesso alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, è aumentato di una unità per il grado di generale ispettore e per il grado di tenente generale. Lo stesso organico per il grado di maggiore generale è diminuito di due unità per il ruolo del Servizio sanitario (ufficiali

medici) ed è aumentato di una unità per il ruolo del Servizio di commissariato (ufficiali commissari). L'organico del ruolo del Servizio di commissariato (ufficiali commissari) è diminuito di tre unità per il grado di tenente colonnello.

Art. 3.

Nell'articolo 59 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, il terz'ultimo alinea, già modificato con l'articolo 2 della legge 7 dicembre 1959, n. 1037, è sostituito dai seguenti:

« nei ruoli del Servizio sanitario (ufficiali medici) e del Servizio di commissariato (ufficiali commissari), sino al grado di generale ispettore;

nei ruoli del Servizio tecnico di artiglieria, del Servizio tecnico della motorizzazione, del Servizio automobilistico, del Servizio di amministrazione, sino al grado di tenente generale ».

Art. 4.

Ai quadri XV e XVIII, dell'allegato A, annesso alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, sono apportate le seguenti aggiunte e variazioni:

1) nella colonna 1, prima del grado di tenente generale, è inserito il grado di generale ispettore. In corrispondenza di detto grado, nella colonna 4, è aggiunta la cifra « 1 »;

2) in corrispondenza del grado di tenente generale:

nella colonna 2, è aggiunta la locuzione « a scelta »;

nella colonna 4, la cifra « 1 » è sostituita dalla cifra « 2 »;

nella colonna 5, è aggiunta la locuzione « 1 ogni 5 anni (n) »;

nella colonna 6, è aggiunta la parola « tutti »;

Al quadro XV sono apportate inoltre le seguenti variazioni in corrispondenza del grado di maggiore generale:

nella colonna 2, la locuzione « a scelta » è sostituita dalla locuzione « anzianità »;

nella colonna 4, la cifra « 7 » è sostituita dalla cifra « 5 »;

nella colonna 5, la locuzione « 1 ogni quattro anni (n) » è soppressa;

nella colonna 6, la locuzione « 2 per il primo, secondo e terzo anno, 1 per il quarto anno » è soppressa;

Al quadro XVII sono apportate inoltre le seguenti variazioni:

1) in corrispondenza del grado di maggiore generale:

nella colonna 2, la locuzione « a scelta » è sostituita dalla locuzione « anzianità »;

nella colonna 4, la cifra « 2 » è sostituita dalla cifra « 3 »;

nella colonna 5, la locuzione « 1 ogni 4 anni (n) » è soppressa;

nella colonna 6, la locuzione « tutti » è soppressa;

2) in corrispondenza del grado di tenente colonnello nella colonna 4 la cifra « 80 » è sostituita con la cifra « 77 ».

Art. 5.

All'allegato C, annesso alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, sono apportate le seguenti aggiunte e variazioni:

1) in corrispondenza del Servizio sanitario (ufficiali medici):

nella colonna 2, è aggiunta la frazione « $1/2$ » e nella colonna 3 la frazione « $1/4$ », è modificata in « $1/3$ ».

2) in corrispondenza del Servizio di commissariato (ufficiali commissari):

nella colonna 2, è aggiunta la frazione « $1/2$ » e nella colonna 3 la frazione « $1/2$ » è modificata in « $1/3$ ».

Marina militare

Art. 6.

L'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare del ruolo medici del Corpo sanitario e del ruolo normale del Corpo di commissariato, stabilito nell'allegato A, annesso alla legge 18

febbraio 1963, n. 165, è aumentato di una unità per il grado di generale ispettore e per il grado di tenente generale, ed è diminuito di una unità per il grado di maggiore generale e per il grado di tenente colonnello.

Art. 7.

Nell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1963, n. 165, che modifica l'articolo 78 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, il secondo e terzo alinea sono sostituiti dai seguenti:

« nei ruoli normali dei Corpi del genio navale e delle armi navali, nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario e nel ruolo normale del Corpo di commissariato, sino al grado di generale ispettore;

nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, sino al grado di tenente generale ».

Art. 8.

Ai quadri VII e IX dell'allegato A, annesso alla legge 18 febbraio 1963, n. 165, sono apportate le seguenti aggiunte e variazioni:

1) nella colonna 1, prima del grado di tenente generale è inserito il grado di generale ispettore. In corrispondenza di detto grado, nella colonna 4, è aggiunta la cifra « 1 »;

2) in corrispondenza del grado di tenente generale:

nella colonna 2, è aggiunta la locuzione « a scelta »;

nella colonna 4, la cifra « 1 » è sostituita dalla cifra « 2 »;

nella colonna 5, è aggiunta la locuzione « 1 ogni 5 anni (g) »;

nella colonna 6, è aggiunta la parola « tutti »;

3) in corrispondenza del grado di maggiore generale:

nella colonna 2, la locuzione « a scelta » è sostituita dalla locuzione « anzianità »;

nella colonna 4, la cifra « 4 » è sostituita dalla cifra « 3 »;

nella colonna 5, la locuzione « 1 ogni 4 anni (g) » è soppressa;

nella colonna 6, la locuzione « 1 ogni anno » è soppressa;

4) in corrispondenza del grado di tenente colonnello:

nella colonna 4, del quadro VII, la cifra « 52 » è sostituita con la cifra « 51 »;

nella colonna 4, del quadro XI, la cifra « 68 » è sostituita con la cifra « 67 ».

Art. 9.

All'allegato B annesso alla legge 18 febbraio 1963, n. 165, in corrispondenza della Sanità (ruolo medici) e del Commissariato (ruolo normale), nella colonna 2, è aggiunta la frazione « 1/2 ».

Aeronautica

Art. 10.

L'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica del ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario stabilito nel quadro XI della tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, è aumentato di una unità per il grado di generale ispettore e per il grado di tenente generale, ed è diminuito di una unità per il grado di maggiore generale e per il grado di tenente colonnello.

L'organico del ruolo di commissariato del Corpo di commissariato aeronautico, fissato nella tabella e nell'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1303, è aumentato di una unità per il grado di generale ispettore e per il grado di tenente generale, ed è diminuito di due unità per il grado di tenente colonnello.

Art. 11.

All'articolo 92 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, il terzo alinea è sostituito dal seguente:

« nel ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico e nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico, sino al grado di generale ispettore »;

Art. 12.

Al quadro XI della tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, ed alla tabella annessa alla legge 16 agosto 1962, numero 1303, Ruolo commissariato, sono apportate le seguenti aggiunte e variazioni:

1) prima del grado di tenente generale è inserito nella colonna 1 il grado di generale ispettore. In corrispondenza di detto grado, nella colonna 4, è aggiunta la cifra « 1 »;

2) in corrispondenza del grado di tenente generale:

nella colonna 2, è aggiunta la locuzione « a scelta »;

nella colonna 4, la cifra « 1 » è sostituita dalla cifra « 2 »;

nella colonna 6, è aggiunta la parola « tutti »;

3) in corrispondenza del grado di maggiore generale:

nella colonna 2, la locuzione « a scelta » è sostituita dalla locuzione « anzianità »;

nella colonna 5, la locuzione « 1 ogni 4 anni (e) » è soppressa;

Al quadro XI della tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, sono apportate inoltre le seguenti variazioni:

1) in corrispondenza del grado di tenente generale:

nella colonna 5, è aggiunta la locuzione « 1 ogni 5 anni (e) »;

2) in corrispondenza del grado di maggiore generale:

nella colonna 4, la cifra « 4 » è sostituita dalla cifra « 3 »;

nella colonna 6, la locuzione « 1 ogni anno » è soppressa.

3) in corrispondenza del grado di tenente colonnello:

nella colonna 4, la cifra « 66 » è sostituita dalla cifra « 65 ».

Alla tabella annessa alla legge 16 agosto 1962, n. 1303, Ruolo commissariato, sono apportate le seguenti variazioni:

1) in corrispondenza del grado di tenente generale:

nella colonna 5, è aggiunta la locuzione « 1 ogni 5 anni (b) »;

2) in corrispondenza del grado di maggiore generale:

nella colonna 6, la locuzione « tutti » è soppressa.

Alla tabella ed all'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1303, Ruolo commissariato, in corrispondenza del grado di tenente colonnello la cifra « 72 » è sostituita dalla cifra « 70 ».

Art. 13.

Alla tabella n. 10 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, in corrispondenza del Ruolo ufficiali medici e del Ruolo commissariato, nella colonna 2, è aggiunta la frazione « $1/2$ », e nella colonna 3, la frazione « $1/2$ » è modificata in « $1/3$ ».

Esercito - Marina militare - Aeronautica

Art. 14.

A modifica delle tabelle n. 1, 2 e 3 annesse alla legge 18 ottobre 1962, n. 1499, il limite di età del generale ispettore per la cessazione dal servizio permanente effettivo del Servizio sanitario (ufficiali medici) e del Servizio di commissariato (ufficiali commissari) dell'Esercito e del ruolo medici del Corpo sanitario e del ruolo normale del Corpo di commissariato della Marina militare e dell'Aeronautica, è fissato in anni 65.

Per i tenenti generali dei ruoli suddetti il limite di età è fissato in anni 64; per gli ufficiali che rivestono tale grado alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il limite di età di anni 65.

Art. 15.

Le promozioni conseguenti alle modifiche degli organici di cui alla presente legge sono effettuate con decorrenza 1° luglio 1964.

Art. 16.

La maggiore spesa di lire 22.400.000 derivante dall'attuazione della presente legge graverà sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Alla copertura dell'onere per l'esercizio 1964-65, sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 157 (lire 7.900.000), n. 158 (lire 6.600.000) e n. 159 (lire 7.900.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o comunque con esse incompatibili.